



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

◆ Tel. 0432 / 812111 – 812112
Fax 0432 / 810065

CAP 33034
Codice fiscale 80004910305

Approvato con delibera C.C. n. 50 del 23.08.2001
Successivamente modificato con delibera C.C. n. 62
del 06.11.2001

STATUTO COMUNALE

PREMESSA

Lo Statuto del Comune di Fagagna, nell'ambito dei principi fissati dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal testo unico.

PARTE PRIMA PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Autonomia del Comune

1. Il Comune di Fagagna è l'ente locale che rappresenta la comunità residente nel proprio territorio e quella emigrata.
2. L'autonomia della comunità è riconosciuta dalla Costituzione repubblicana e regolata dalla legge e dallo statuto.
3. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo della sua comunità ispirandosi ai valori della Costituzione.
2. A tal fine, il Comune, nel rispetto delle leggi e dello statuto:
 - tutela la persona e rimuove gli ostacoli alla sua crescita singola e comunitaria sotto tutti gli aspetti;
 - sostiene la migliore qualità della vita attraverso servizi sociali, economici, culturali e sportivi;
 - assume iniziative a favore della maternità e della famiglia, e ne sostiene i valori come previsto dalla Costituzione;
 - concorre a garantire nell'ambito delle proprie competenze, il diritto della salute dei singoli cittadini e della comunità, operando per un efficace servizio di prevenzione ed assistenza socio-sanitaria;
 - tutela i cittadini anziani, deboli o svantaggiati, promuove le pari dignità e opportunità fra uomo e donna, il diritto al lavoro; riconosce nella scuola il ruolo primario per la formazione culturale e civile dei ragazzi; concorre a garantire il diritto allo studio, anche garantendo il pluralismo scolastico, attua idonei strumenti per renderlo effettivo; promuove e appoggia iniziative nell'ambito scolastico ed extrascolastico atte a favorire la formazione didattica ed educativa del bambino e del giovane;
 - assicura lo sviluppo economico equilibrato nonché la valorizzazione e l'utilizzazione sociale del territorio salvaguardando le sue caratteristiche naturali ed ambientali;
 - guida le trasformazioni economiche verso la crescita dell'imprenditorialità singola, associata e cooperativa e verso la piena occupazione;
 - cura lo sviluppo delle attività produttive, salvaguardando le risorse, apprestando strutture e servizi;

- favorisce attività culturali ed informative utili alla diffusione di una cultura di pace, di diritti umani, civili, della non violenza; si oppone al deposito e al transito di ordigni nucleari sul suo territorio; favorisce la creazione di istituzioni culturali e di libere associazioni per la formazione morale e civile dei cittadini e soprattutto dei giovani;
 - incoraggia la diffusione dello sport;
 - sostiene iniziative tendenti a valorizzare il turismo locale e le produzioni tipiche locali;
 - conserva e valorizza le tradizioni, gli usi e i costumi nonché il patrimonio e le proprietà della collettività;
 - sostiene idonee iniziative per diffondere il rispetto degli animali;
 - adotta e sostiene iniziative volte a assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. 10.04.1991 n. 125.
3. Il Comune collabora con gli altri soggetti di governo secondo il principio della complementarietà e sussidiarietà delle funzioni, nonché con tutti gli enti e organismi che perseguono finalità sociali nella comunità; favorisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione, anche con riguardo a quelli residenti nell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti, estendendo agli stessi gli istituti di cui al titolo IV nel rispetto dei requisiti ivi previsti e valorizza l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione per accrescere la solidarietà fra i cittadini, la loro responsabilità nella gestione dei servizi, la funzionalità dei servizi stessi.
 4. Il Comune persegue le finalità e i principi della Carta Europea dell'autonomia locale adottata dal Consiglio dei Comuni d'Europa con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale nella Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e gemellaggi con enti facenti parte di altri Stati d'Europa nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 3

Lingua e cultura friulana

1. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua, della letteratura e della cultura friulana.
2. Nelle forme previste e consentite dalla legge ne promuove l'uso, la diffusione e lo studio.
3. Il Comune assicura la valorizzazione, la tutela e la fruizione del suo patrimonio storico e culturale anche nelle sue espressioni extraterritoriali con particolare riguardo alla rappresentatività degli emigranti. Promuove la lingua friulana favorendone l'uso, la diffusione e lo studio nelle forme previste e consentite dalla legge e disciplinate da apposito regolamento.

Art. 4

Funzioni

1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative di precipuo interesse comunale, che non siano espressamente riservate ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
2. Il Comune esercita le funzioni in collaborazione con altri Comuni e con la Provincia per garantire l'economicità di gestione e l'efficienza del servizio.
3. Il Comune esercita altresì le funzioni statali, regionali e provinciali ad esso delegate o attribuite.
4. Per una migliore e razionale gestione dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Collinare e/o ad altre strutture intercomunali.

Art. 5

Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. La memoria più nota di Fagagna risale al diploma di Ottone II° del 983.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 37,02.
3. Esso comprende il capoluogo Fagagna, le frazioni storiche: Battaglia, Ciconicco, Madrisio e Villalta, nonché i nuclei abitati e le case sparse.
4. La sede ufficiale è ubicata nel Palazzo Comunale in Fagagna, piazza Unità d'Italia.
5. Gli organi di governo si riuniscono nella sede comunale. In casi particolari e per specifiche esigenze possono riunirsi in luoghi diversi.
6. Il Comune ha come stemma lo scudo interzato in fascia di nero, d'argento (bianco) e di rosso, sormontato dalla corona civica e circondato nella parte inferiore a sinistra da un ramo di alloro e a destra da uno di quercia.
7. Il gonfalone comunale è costituito dal drappo interzato di nero, di bianco e di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale, con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Fagagna.
8. Il gonfalone è esposto nella sala consiliare.
9. Esso viene usato all'esterno del Palazzo Comunale in occasione di cerimonie civili e religiose, portato da un Vigile e seguito dal Sindaco o da un suo delegato con la fascia ufficiale tricolore.
10. La bandiera del Comune riporta i colori del gonfalone.

Art. 6

Albo pretorio ed altri spazi per comunicazioni

1. Nel palazzo comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini.
2. Ai fini di garantire la corretta pubblicazione degli atti e delle comunicazioni di cui al precedente comma sono individuati uno o più dipendenti responsabili.
3. Per particolari tipi di atti indicati dagli organi di governo possono essere individuati altri spazi nei centri abitati.

Art. 7

Polizia comunale

1. Il Comune, nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, promuove l'ordinata convivenza ed assicura l'osservanza delle sue prescrizioni attraverso il Servizio di polizia comunale.

PARTE SECONDA ORDINAMENTO

TITOLO I ORGANI DI GOVERNO

Art. 8

Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

CAPO I Il Consiglio

Art. 9
Competenza

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo dell'attività comunale ed esercita il controllo politico-amministrativo attraverso deliberazioni e mozioni.
2. In particolare delibera sugli atti fondamentali previsti dalla legge e dal presente statuto.
3. Su questioni di diretto interesse comunale, le mozioni possono contenere valutazioni, richieste e proposte ad altri enti e istituzioni.
4. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio, per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto, sono disciplinati da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10
Funzionamento

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento; sono valide se interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati all'ente. La seduta di seconda convocazione, da tenersi entro 8 giorni dalla seduta deserta o disciolta per mancanza di numero legale, è valida se intervengono almeno 6 consiglieri, non computando a tal fine il Sindaco.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei votanti, salvo diversa determinazione della legge e dello statuto. Le schede bianche e nulle sono calcolate nel numero dei votanti.
4. La votazione è palese; le votazioni su persone sono a scrutinio segreto.
5. Nessuna proposta può essere discussa se non è stata depositata almeno 48 ore prima della seduta nella sala delle adunanze, con esclusione degli oggetti inseriti nelle convocazioni di urgenza, per i quali il deposito dovrà essere effettuato almeno 24 ore prima; i regolamenti ed i bilanci debbono invece venir messi a disposizione almeno 5 giorni prima. Con il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale saranno individuati i criteri per la definizione delle convocazioni d'urgenza.
6. Di ogni seduta del Consiglio è curato dal Segretario Comunale apposito verbale, le cui modalità di redazione e di tenuta e di approvazione sono definite dal regolamento. Nel caso in cui il Segretario Comunale sia temporaneamente assente, il Presidente nomina un Segretario Verbalizzante individuandolo tra i consiglieri presenti.
7. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
8. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
9. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
10. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 11
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può dotarsi di commissioni permanenti con compiti preparatori in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte al Consiglio.
2. Il Consiglio può avvalersi, in casi particolari e con determinazione di tempi e di obiettivi, di commissioni temporanee e speciali, per fini di indagine, inchiesta e studio su materie di interesse dell'ente.
3. Le commissioni sono formate su base proporzionale tra maggioranza e minoranza e possono ordinare l'esibizione di atti e documenti, convocare funzionari e responsabili degli uffici, avvalersi di esperti.
4. Il regolamento disciplina il numero, la composizione, i poteri, i compiti, l'organizzazione e la pubblicità dei lavori.
5. Tutte le commissioni di controllo e di garanzia devono essere presiedute da un rappresentante delle opposizioni.

Art. 12 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono organizzarsi in gruppi consiliari.
2. Il regolamento determina le modalità per la loro costituzione e il loro funzionamento e gli eventuali mezzi assegnati per l'esercizio delle funzioni.
3. Qualora sia avvenuta la costituzione dei gruppi consiliari, è istituita altresì la conferenza dei capigruppo, quale organismo di consultazione di cui il Sindaco, che lo presiede, si avvale per la conduzione dell'attività consiliare in conformità a quanto stabilito dal regolamento.
4. La convocazione è prerogativa del Sindaco ed essa può avvenire anche su richiesta motivata da uno dei capigruppo consiliare.

Art. 13 Consiglieri

1. I consiglieri esercitano le funzioni previste dalla legge e dallo statuto senza vincolo di mandato.
2. Il Consiglio dispone gli strumenti necessari e le modalità regolamentari per il pieno ed ordinato esercizio delle funzioni di iniziativa e di controllo dei consiglieri.
3. I consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento, hanno diritto di intervento nella discussione, di emendamento e di voto nonché di interrogazione e di mozione.
4. Il regolamento disciplinerà le modalità di interventi in lingua diversa da quella italiana nel rispetto della vigente legislazione.
5. I consiglieri hanno diritto di accedere agli uffici e servizi del Comune e degli enti ed organismi dipendenti ed alle informazioni in loro possesso, nonché, congiuntamente nel numero di legge, di attivare il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta.
6. Almeno un quinto dei consiglieri può richiedere la convocazione del Consiglio presentando formale proposta di delibera o di mozione da iscrivere all'ordine del giorno. Le proposte che comportano oneri finanziari debbono prevedere la copertura di bilancio, in osservanza a quanto dispone la parte II^a del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed il Regolamento comunale di contabilità; ed il Sindaco deve curare che siano sottoposte al Consiglio con il corredo dei pareri di legge.
7. I consiglieri comunali che non intervengono per tre sedute consecutivamente, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della L. 07.08.1990 n. 241, a comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella documentazione scritta, che comunque non potrà essere

inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il consiglio esamina e infine delibera in via definitiva sulla decadenza

Art. 14 Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di abbandonare i banchi del Consiglio durante la trattazione di detti affari.

Art. 15 Commissioni consultive

1. E' data facoltà al Consiglio comunale di istituire commissioni consultive alle quali possono far parte anche i consiglieri comunali aventi lo scopo di fornire all'ente elementi conoscitivi in relazione a determinati settori, materie o interventi anche a carattere specifico o particolare.
2. Il regolamento stabilirà il numero dei componenti, la composizione e le modalità di funzionamento.
3. Il parere formato dalle commissioni consultive non ha carattere vincolante.

CAPO II

La Giunta

Art. 16 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non inferiore a quattro e non superiore al massimo previsto per Legge.
2. Per quanto riguarda le cause di incompatibilità si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 17 Nomina e cessazione dalla carica di assessore

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta comunale esclusivamente fra i componenti del consiglio comunale in carica.
2. Il sindaco individua e nomina fra i componenti della giunta comunale un vice-sindaco.
3. Della nomina degli assessori e del vice-sindaco il sindaco dà comunicazione nella prima seduta consiliare successiva alla elezione.
4. Oltre ai casi previsti per Legge gli assessori cessano dalla carica anche a seguito di presentazione di dimissioni. Il Sindaco dà comunicazione delle dimissioni degli assessori al Consiglio Comunale.
5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

6. Gli assessori non possono essere nominati rappresentanti del comune, ne' ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti alla vigilanza del comune.

Art. 18 Competenza

- 1 La Giunta è l'organo di governo del Comune; collabora con il Sindaco nell' amministrazione del Comune, nell' attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- 2 La Giunta comunale, compie atti di indirizzo e controllo politico-amministrativo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi, Statuto o Regolamenti, del Sindaco.
- 3 La Giunta indica con provvedimenti deliberativi generali lo scopo, gli obiettivi e le priorità perseguiti, i mezzi finanziari per farvi fronte e i criteri generali che costituiranno guida all' attività spettante ai responsabili dei servizi, nell' esercizio delle competenze loro attribuite.
- 4 La Giunta può adottare in via d' urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni o agli storni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
- 5 Le deliberazioni sono sottoscritte da chi presiede la Giunta e dal Segretario Comunale che ne cura la verbalizzazione. Nel caso in cui il Segretario Comunale sia temporaneamente assente, il Presidente nomina un Segretario Verbalizzante individuandolo tra gli assessori presenti.

Art. 19 Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. La Giunta esercita le sue funzioni collegialmente.
3. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza. Agli assessori sono delegate funzioni di indirizzo e di controllo; può essere altresì delegata la firma di atti, specificamente indicati nell' atto di delega, anche per categorie. Del conferimento delle deleghe è data comunicazione al Consiglio.
4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti. Le sue sedute non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della stessa.
5. Il Segretario, i responsabili dei servizi, per quanto di competenza, possono rivolgere proposte scritte. Oltre al Segretario che vi partecipa, possono essere chiamati alle sedute della Giunta i funzionari responsabili dei servizi, per fornire informazioni e valutazioni su materie di propria competenza.

Art. 20 Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione.

CAPO III Il Sindaco

Art. 21 Competenze

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto, e fa parte della regolare composizione del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
5. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Amministrazione Comunale. Egli, oltre alle facoltà di delega previste dagli artt. 19 e 22, può delegare specifiche attribuzioni anche a consiglieri comunali. In questi ultimi casi la delega ha solo rilevanza interna.
6. Il Sindaco ha l'iniziativa e partecipa agli accordi di programma e alle conferenze di servizio.
7. Al Sindaco compete promuovere il coordinamento dell'azione dei vari soggetti pubblici operanti sul territorio.
8. Il Sindaco emana direttive ed esercita la vigilanza, anche di competenza statale, ed esercita i poteri attribuiti alla sua competenza dagli artt. 50 e segg. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
9. Il Sindaco esercita le competenze previste dalla L.R. 19.11.1991 n. 52 e successive modificazioni e integrazioni.
10. Il Sindaco, sentita la giunta, presenta entro 120 giorni decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
11. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
12. Con cadenza annuale, in occasione della seduta dedicata alla ricognizione prevista dall'art. 193 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori. E' facoltà del Consiglio, anche su proposta del Sindaco di modificare, in concomitanza della verifica di cui al periodo precedente ovvero sulla base di eventi particolari, le linee programmatiche.
13. Al termine del mandato politico-amministrativo, non oltre 30 giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione finale dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento, che deve indicare il grado di realizzazione dei progetti di cui al comma 10, è sottoposto all'approvazione del consiglio.

Art. 22 Rappresentanza dell'ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente.
2. Per quanto non previsto dalla legge l'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun responsabile di servizio di cui al successivo articolo 26, in base ad una delega rilasciata dal Sindaco.
3. La delega può essere di natura generale; con essa il Sindaco assegna al responsabile delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato per la rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

Art. 23

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I Organizzazione

Art. 24 Principi e criteri direttivi

- 1 La struttura organizzativa é articolata in Servizi e Uffici.
- 2 Il Servizio, cui è assegnato il complesso di risorse umane, finanziarie e materiali di competenza, costituisce la ripartizione della struttura organizzativa di massima dimensione del Comune.
- 3 L' ufficio costituisce un' articolazione del Servizio. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente; svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica.
- 4 Spetta alla Giunta Comunale, a mezzo di apposito regolamento da adottare nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinare l' ordinamento dei Servizi e degli Uffici regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l' attribuzione di responsabilità e competenze, e individuando la dotazione organica nonché i procedimenti per l' accesso all' impiego presso il Comune.
- 5 Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà essere comunque informato ai seguenti principi:
 - a) la separazione tra i compiti della direzione politica e amministrativa (nei quali rientra la definizione dei programmi, degli obiettivi e delle priorità) e di quelli tecnico-gestionali affidati al segretario comunale e ai responsabili di servizio ;
 - b) l'attribuzione al segretario comunale e ai responsabili di servizio, nell'ambito dei programmi, obiettivi ed indirizzi approvati dal consiglio e secondo la specificazione di essi operata dalla giunta comunale e conformemente alle direttive impartite dal sindaco, della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del servizio di competenza, compresa l'applicazione o l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
 - c) la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità' rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 25

Il Segretario Comunale

- 1 Il Comune ha un Segretario titolare, dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del medesimo Testo Unico.
- 2 Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
- 3 La nomina e la revoca del Segretario comunale, sono disciplinate dalla legge.
- 4 Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- 5 Il Segretario comunale:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività;
 - c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - e) esprime il parere di cui all'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi
 - f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
- 6 Nel caso in cui siano conferite al Segretario comunale le funzioni di Direttore Generale, per il perseguimento dei livelli di efficacia e di efficienza, lo stesso è posto in posizione di preminenza gerarchica rispetto ai responsabili di servizio.
- 7 Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice-segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento

Art. 26

Responsabili di Servizio

- 1 Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ai quali sono attribuite funzioni gestionali ed amministrative.
- 2 Al responsabile così individuato spetta la direzione degli uffici e servizi dell'area sulla base del principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita alla burocrazia dell'ente.
- 3 Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge e lo statuto non riservano espressamente agli organi elettivi o al segretario comunale.
- 4 Essi sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
- 5 Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
- 6 Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie competenze e all'ambito di autonomia allo stesso assegnato.
- 7 L'attribuzione delle specifiche responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente verrà disciplinata nei regolamenti.

Art. 27
Determinazioni del Segretario Comunale
e dei responsabili di servizio per
la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa

1. Il segretario comunale e i responsabili di servizio operano attraverso determinazioni che, ove comportino impegni di spesa, recheranno il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le determinazioni di cui al precedente comma sono immediatamente eseguibili e sono pubblicate, ai soli fini di pubblicità-notizia, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 28
Espressione dei pareri

1. I pareri dei responsabili di servizio di cui al precedente articolo 26, saranno dati in tempi tali da permettere all'organo competente di esercitare correttamente la propria attività provvedimentale. I pareri dovranno essere espressi per iscritto e presentati all'organo competente.
2. Per i provvedimenti urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutivi) il parere dovrà essere reso entro ventiquattro ore dalla richiesta. Il parere negativo dovrà essere motivato.
3. I pareri espressi dovranno essere inseriti nell'atto deliberativo.

Art. 29
Collaborazione esterna

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:
 - a) la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) la natura privatistica del rapporto;
 - d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

CAPO II
Procedimento

Art. 30
Procedimento amministrativo
E responsabili dei procedimenti

1. Se il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza o deve essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso e, qualora non abbia contenuto generale, motivato.
2. Il regolamento e le singole delibere regolamentari determinano per ciascun tipo di procedimento, quando ciò non sia direttamente stabilito dalla legge, il termine entro il quale esso deve concludersi; determinando altresì i funzionari responsabili del procedimento verso i cittadini e ne specificano i compiti.

3. In mancanza di prescrizione diversa ogni procedimento promosso da persone fisiche e giuridiche deve essere concluso entro trenta giorni, salvo proroga di altri trenta giorni per esigenze istruttorie e con provvedimento motivato ed emanato prima dello scadere dei trenta giorni.
4. Ogni procedimento amministrativo, anche se promosso da istanze, petizioni e proposte dei cittadini è organizzato sulle fasi fondamentali dell'istruttoria e del risultato finale. E' retto da criteri di economicità, efficacia e pubblicità e non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
5. Qualsiasi proposta di deliberazione, presentata anche da cittadini, qualsiasi mozione, è ammissibile se, comportando la sua accettazione oneri finanziari per il Comune, ne preveda espressamente la quantificazione e la copertura con risorse di bilancio.
6. L' esame delle proposte di deliberazione che non costituiscano mero atto di indirizzo, è subordinato al rispetto del "giusto procedimento" che comporta l' acquisizione preventiva del parere di regolarità tecnica e, qualora inerisca impegni di spesa o diminuzioni di entrata, di regolarità contabile.
7. La concessione di contributi, sussidi o comunque di vantaggi economici è subordinata a deliberazione del Consiglio comunale che fissa i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi in conformità dell'articolo 12 della legge 241/90.

Art. 31

Partecipazione al procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenire e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
2. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'Amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di intervenire nel procedimento, prendendo visione degli atti non sottratti all'accesso dalla legge, presentando memorie scritte e documenti pertinenti.
4. L'Amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei procedimenti e degli atti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Sono esclusi altresì i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale.
6. Al procedimento può partecipare, a tutela dell'imparzialità dell'atto amministrativo e degli interessi non rappresentati, il difensore civico, se eletto.
7. Al regolamento emanato in conformità ai principi della normativa statale in materia, è demandata la disciplina di attuazione del presente articolo.

TITOLO III SERVIZI PUBBLICI

Art. 32

Qualificazione e caratteristiche

1. I servizi pubblici locali sono quelli che hanno per oggetto produzione di beni e attività rivolta a realizzare fini sociali della comunità comunale ed a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La loro gestione deve avvenire secondo criteri di economicità ed è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni ed affidabilità.

Art. 33
Servizi pubblici locali

1. Il Consiglio comunale sceglie la forma di gestione del servizio sulla base di una valutazione comparativa delle forme di gestione previste dalla legge ed in relazione alla migliore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, privilegiando l'istituto della concessione, quando il servizio può essere effettuato da associazioni di volontariato, cooperative e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all' art. 10 del D.Lgs 04.12.1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità collinare o ad altri consorzi la gestione di funzioni e servizi di propria competenza per accrescerne la qualità e l'efficienza.
3. La Giunta, in sede di relazione allegata al conto consuntivo, riferisce in merito al funzionamento dei servizi pubblici, sui costi e sulla loro rispondenza alle esigenze dei cittadini.
4. In relazione ai servizi di propria competenza, il Comune può deliberare corrispettivi, tariffe e contributi finanziari anche non generalizzati a carico degli utenti.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I
Organismi di partecipazione e forme associative

Art. 34
Associazioni, cooperazione, volontariato e "Pro-loco"

1. Il Comune valorizza e favorisce le libere forme associative, il volontariato, la cooperazione, le "Pro-loco", riconosce le istituzioni parrocchiali per i loro fini sociali, operanti nel territorio comunale. A tal fine:
 - può sostenere la loro attività con beni, servizi, strutture e/o mezzi finanziari;
 - riconosce la rispettiva rappresentanza sociale e di interessi ai fini consultivi e di partecipazione;
 - può concordare programmi comuni e chiedere la loro collaborazione;
 - consente ad essi, con modalità regolamentate, l'accesso agli atti, alle informazioni, nonché alle strutture dei servizi concedendo ad essi anche la gestione e la manutenzione dei servizi stessi, previa convenzione ed accertamento dei requisiti. In particolare riconosce le Pro-loco come strumento di promozione dell'attività turistica di base e auspica una loro funzione coordinatrice e di supporto in seno alle varie associazioni locali.
2. L'attività di sostegno è subordinata alla verifica dei fini sociali, non partitici né meramente privati, all' assenza di fini di lucro, al grado di coinvolgimento dei cittadini e al possesso dei requisiti di pubblicità degli atti e dei bilanci.
3. Il sostegno della attività delle libere forme associative di cui al comma 1 è normato mediante il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici previsto dall' art. 12 della L. 07.08.1990 n. 241.

4. Il Comune, nell' ambito dell' aiuto alle libere forme associative, può sostenere con specifiche iniziative le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all' art. 10 del D.Lgs. 04.12.1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 35

Assemblea popolare e delle associazioni.

Forme di consultazione

1. Il Comune si avvale, per la consultazione dei cittadini, degli strumenti previsti dallo statuto e disciplinati dal regolamento.
2. La consultazione può in ogni caso avvenire attraverso:
 - a) la convocazione di assemblee generali o parziali dei cittadini;
 - b) la convocazione da parte del Sindaco o di un suo delegato dell'assemblea generale o parziale (per settori di competenza oppure per frazioni) delle associazioni, le quali vi partecipano a mezzo dei loro presidenti o delegati; la convocazione può essere anche richiesta da almeno quattro associazioni su problemi specifici. La convocazione avverrà anche avvalendosi degli spazi per comunicazioni previsti dall' art. 6;
 - c) l'istituzione di commissioni consultive come previsto dall'articolo 15 dello statuto;
 - d) la realizzazione di inchieste e sondaggi di opinione;
 - e) l'udienza pubblica dei cittadini, singoli o associati, da parte del Sindaco nella sede del Consiglio comunale.
3. Le consultazioni di cui al secondo comma possono avvenire anche a seguito di richiesta da parte di almeno un terzo dei consiglieri comunali. La consultazione deve aver luogo entro trenta giorni dal deposito della richiesta al Segretario comunale, anche nel caso previsto dall'ultimo periodo della lettera b) del comma secondo.

Art. 36

Referendum

1. I referendum sono indetti dal Sindaco a seguito di iniziative del Consiglio Comunale, espresse nella forma della deliberazione, ovvero di richiesta di 1/6 degli elettori.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali, di tariffe, di bilanci e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Ogni quesito deve essere accompagnato dalla quantificazione dei costi e dalla relativa copertura.
3. Sono inoltre esclusi dalla potestà referendaria:
 - a) statuto comunale,
 - b) regolamenti e atti vincolati,
 - c) designazioni e nomine,
 - d) P.R.G.C. e strumenti attuativi,
 - e) assunzione di mutui,
 - f) organizzazione degli uffici e dei servizi,
 - g) espropriazioni per pubblica utilità,
 - h) provvedimenti relativi al personale dipendente, contratti di lavoro.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.
5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all' oggetto di deliberazioni approvate dal consiglio comunale o dalla giunta, ad eccezione di quelle relative agli atti di cui ai commi 2 e 3.

6. Sull' ammissibilità del referendum si pronuncia una apposita commissione costituita dal Sindaco, o suo delegato, dal Segretario Comunale, dal Difensore Civico regionale, o suo delegato, e da un consigliere di maggioranza e un consigliere di minoranza.
7. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i residenti da oltre 6 mesi e non interdetti a seguito di condanne penali.
8. Il referendum è efficace se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Il quesito approvato è quello che ha raccolto la maggioranza dei consensi validamente espressi.
9. Il Consiglio esamina l'indicazione del referendum nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati.
10. Deliberazioni con contenuto contrastante rispetto al quesito approvato nella consultazione referendaria sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti il collegio e debbono contenere congrua motivazione.
11. I referendum vengono effettuati insieme una volta l'anno o nella stagione primaverile o in quella autunnale, non in coincidenza con le consultazioni elettorali provinciali e/o comunali.
12. Il referendum è disciplinato dal regolamento e ad esso si applicano le norme elettorali comunali, in quanto compatibili.

Art. 37

Diritto di istanza, petizione, proposta

1. I cittadini, le associazioni e gli enti possono rivolgere al Comune, in forma scritta, istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi a tutela di interessi collettivi da parte dell'Amministrazione comunale, degli enti e delle istituzioni dipendenti.
2. Nella materia tributaria e nei rapporti tra Comune e contribuenti, si applicano i principi contenuti nella L. 27.07.2000 n. 212.
3. Le istanze, quali manifestazioni di volontà e di giudizio anche dirette ad iniziare un procedimento, sono rivolte al Sindaco, o al Consiglio o alla Giunta, al Segretario, al responsabile del procedimento, secondo le rispettive competenze, nonché al difensore civico.
4. Le petizioni sono richieste di interventi, di informazioni e di motivazioni su provvedimenti e comportamenti dell'Amministrazione, rivolte al Sindaco, o al Consiglio o alla Giunta, secondo le rispettive competenze, nonché rivolte al difensore civico e al presidente degli enti e delle istituzioni dipendenti.
5. Le proposte sono soluzioni a questioni amministrative e ad esigenze collettive sottoposte al Sindaco, o alla Giunta o al Consiglio, nonché sottoposte al presidente degli enti e delle istituzioni dipendenti.
6. Le istanze, le petizioni e le proposte rivolte al Sindaco o alla Giunta o al Consiglio, sono inviate al Segretario comunale che ne cura il protocollo e la trasmissione all'organo competente.
7. Le risposte scritte delle istanze, petizioni e proposte di cui al comma 1, debbono essere date dai destinatari entro 30 giorni dal ricevimento ed entro 60 giorni se è stata coinvolta la Giunta o il Consiglio, e debbono contenere le motivate opinioni e le determinazioni dell'Amministrazione nonché, la menzione dell'avvenuta comunicazione alla Giunta e al Consiglio e l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendono prendere, attinenti all'oggetto.

Art. 38

Proposte di iniziativa popolare

1. Un sesto degli elettori residenti nel Comune da oltre tre anni e non interdetti a seguito di condanna penale può presentare al Consiglio proposte per l'adozione di atti amministrativi, nell'ambito delle sue competenze, nella forma della deliberazione.
2. Il Consiglio, previa tempestiva convocazione da parte del Sindaco, è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento.

3. Il Consiglio, a mezzo del Sindaco, e i proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, possono concordare il contenuto dell'atto finale per il quale è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 39

Diritto di accesso e di informazione

1. I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione. I singoli responsabili di servizio ne regolano l'esercizio secondo le disposizioni del regolamento il quale individua i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito.
2. La consultazione degli atti è gratuita. Il rilascio di copie è sottoposto al solo pagamento del costo.
3. Sono sottratti al diritto di accesso, gli atti e le informazioni riservate, per espressa disposizione del Sindaco, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
4. Il Comune promuove altresì la diffusione dell'informazione sull'attività amministrativa, avvalendosi, oltre che della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, dei mezzi di comunicazione che ritiene più idonei, quali gli spazi previsti dall'art. 6.
5. L'informazione deve essere tempestiva, esatta e completa.

Art. 40

Diritto alla riservatezza

1. Il Comune adegua l'organizzazione e i procedimenti amministrativi al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché alla dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente ed associazione.

CAPO II

Difensore civico

Art. 41

Difensore civico

1. Per l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, il Comune può stipulare convenzioni con altri enti al fine di realizzare un servizio associato con un unico difensore civico sovracomunale.
2. Nell'accordo fra enti verranno definiti la durata del mandato, le modalità di elezione, la rieleggibilità, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, i suoi rapporti con il Consiglio comunale e verrà altresì determinata una eventuale indennità.
3. A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione Comunale per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari del Comune eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni.
4. Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse il difensore civico segue l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.
5. Di sua iniziativa, il difensore civico può, anche, intervenire per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

6. L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 42 Collaborazione tra enti

1. Il Comune può concludere accordi con ogni Amministrazione pubblica per svolgere in collaborazione attività di interesse comune.
2. Il Comune collabora in modo coordinato e con interventi complementari con la Provincia, la Regione e lo Stato; concorre in modo autonomo alla formazione dei loro piani e programmi e, per quanto di competenza, si conforma ad essi e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune collabora altresì con altri comuni e con la Comunità Collinare o altri enti sovracomunali per la gestione più efficiente di funzioni e di servizi che si prestano a gestioni associate od unitarie.
4. Il rappresentante del Comune in enti ed organismi pubblici, diversi da quelli dipendenti, presenta annualmente una relazione sull'attività svolta al Sindaco, che la sottopone al Consiglio comunale unitamente al conto consuntivo.

Art. 43 Convenzioni e consorzi

1. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni, enti sovracomunali, Comunità collinare e con la Provincia per lo svolgimento di funzioni e servizi, che per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente richiedono una forma semplice di cooperazione fra più soggetti locali.
2. Il Comune può costituire consorzi con altri Comuni e con la Provincia per lo svolgimento di uno o più servizi a rilevante impegno imprenditoriale che, per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente, richiedono una struttura tecnicamente adeguata di cooperazione tra più soggetti locali.

Art. 44 Accordi di programma e conferenze di servizi

1. Il Sindaco, ai sensi dell' art. 34 del Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, promuove accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di prevalente competenza comunale che richiedono, per la loro realizzazione, una azione integrata e coordinata di diversi livelli di governo o di soggetti pubblici.
2. Quando in un procedimento amministrativo il Comune ritenga opportuno un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti o debba acquisire nulla osta o assensi di altre Amministrazioni pubbliche, il Sindaco o il responsabile di servizio può indire una conferenza di servizi di tutte le amministrazioni interessate per concordare le determinazioni necessarie.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

Art.45
Ordinamento Finanziario

1. L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla Legge e, nei limiti da essa previsti, dall'attività regolamentare comunale.
2. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, nei limiti previsti dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica, ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Di tutti i beni comunali è redatto un inventario secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità.

Art. 46
Criteri e modalità per la concessione dei contributi
e di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, associazioni ed enti pubblici e privati sono subordinati al rispetto del regolamento comunale previsto dall' art. 12 della L. 07.08.1990 n. 241.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui sopra deve risultare dai singoli provvedimenti relativi all'intervento.
3. E' sempre data facoltà all'Amministrazione di revocare il provvedimento concessorio, anche eventualmente con restituzione della erogazione nel caso in cui successivamente sia stata accertata la mancanza dei presupposti.

Art. 47
Contratti

1. Il Comune, per il perseguimento dei propri fini, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni, all'acquisizione di servizi, alle vendite, alle acquisizioni a titolo gratuito od oneroso, alle permuta ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile di servizio.
3. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento sulla disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 48
Attività di Revisione

1. L'attività di revisione, svolta dal collegio previsto dall'art. 234 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è disciplinata e specificata, nelle proprie funzioni di controllo, impulso e consulenza, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria e lo svolgimento di funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione.

PARTE TERZA

REVISIONE DELLO STATUTO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono votate a scrutinio palese, articolo per articolo, secondo le procedure e le maggioranze previste dalla legge.
2. Nessuna proposta di modifica generale può essere sottoposta all'esame del Consiglio se prima non sia stata affissa all'Albo pretorio per almeno 30 giorni e non ne sia stata data comunicazione ai cittadini anche a mezzo di manifesti murali.
3. Le proposte respinte dal Consiglio non possono essere ripresentate se non dopo 2 anni.
4. La deliberazione di abrogazione dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente e ha efficacia dal momento di entrata in vigore del nuovo.

Art. 50

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Le norme dei regolamenti vigenti devono essere adeguate allo statuto entro un anno dalla sua approvazione; nel medesimo termine dovranno venir emanati i nuovi regolamenti previsti dal presente statuto.
2. Fino alla adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo statuto.

Art. 51

Pubblicità dello statuto

1. Lo statuto è a disposizione del pubblico presso la sede comunale; ad esso è garantita la massima divulgazione tra i cittadini.
2. Ad ogni giovane cittadino del Comune viene consegnata nel corso della scuola dell'obbligo una copia dello statuto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Lo statuto è illustrato in ogni scuola del Comune all'interno dei programmi di insegnamento concordati con le autorità scolastiche.

Art. 52

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

^^^^^^

INDICE

PREMESSA	PAG.	1
PARTE PRIMA PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI		
Art. 1 Autonomia del Comune	PAG.	1
Art. 2 Finalità	PAG.	1
Art. 3 Lingua e cultura friulana	PAG.	2
Art. 4 Funzioni	PAG.	2
Art. 5 Territorio, sede, stemma e gonfalone	PAG.	2
Art. 6 Albo pretorio ed altri spazi per comunicazioni	PAG.	3
Art. 7 Polizia comunale	PAG.	3
PARTE SECONDA ORDINAMENTO		
TITOLO I° ORGANI DI GOVERNO		
Art. 8 Organi di governo	PAG.	3
CAPO I° Il Consiglio		
Art. 9 Competenza	PAG.	4
Art. 10 Funzionamento	PAG.	4
Art. 11 Commissioni consiliari	PAG.	4
Art. 12 Gruppi consiliari	PAG.	5
Art. 13 Consiglieri	PAG.	5
Art. 14 Obbligo di astensione	PAG.	6
Art. 15 Commissioni consultive	PAG.	6
CAPO II° La Giunta		
Art. 16 Composizione	PAG.	6
Art. 17 Nomina e cessazione dalla carica di assessore	PAG.	6
Art. 18 Competenza	PAG.	7
Art. 19 Funzionamento	PAG.	7
Art. 20 Responsabilità	PAG.	7
CAPO III° Il Sindaco		
Art. 21 Competenze	PAG.	7
Art. 22 Rappresentanza dell' ente	PAG.	8
Art. 23 Mozione di sfiducia	PAG.	8
TITOLO II° ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO		
CAPO I° Organizzazione		
Art. 24 Principi e criteri direttivi	PAG.	9
Art. 25 Il Segretario Comunale	PAG.	9
Art. 26 Responsabili di Servizio	PAG.	10
Art. 27 Determinazioni del Segretario Comunale e dei responsabili di servizio per la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa	PAG.	11
Art. 28 Espressione dei pareri	PAG.	11
Art. 29 Collaborazione esterna	PAG.	11
CAPO II° Procedimento		

Art. 30 Procedimento amministrativo e responsabili dei procedimenti	PAG.	11
Art. 31 Partecipazione al procedimento	PAG.	12

TITOLO III° SERVIZI PUBBLICI

Art. 32 Qualificazione e caratteristiche	PAG.	12
Art. 33 Servizi pubblici locali	PAG.	13

TITOLO IV° PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I° Organismi di partecipazione e forme associative

Art. 34 Associazioni, cooperazione, volontariato e “Pro-loco”	PAG.	13
Art. 35 Assemblea popolare e delle associazioni. Forme di consultazione	PAG.	14
Art. 36 Referendum	PAG.	14
Art. 37 Diritto di istanza, petizione, proposta	PAG.	15
Art. 38 Proposte di iniziativa popolare	PAG.	15
Art. 39 Diritto di accesso e di informazione	PAG.	15
Art. 40 Diritto alla riservatezza	PAG.	16

CAPO II° Difensore civico

Art. 41 Difensore civico	PAG.	16
--------------------------	------	----

TITOLO V° FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 42 Collaborazione tra enti	PAG.	17
Art. 43 Convenzioni e consorzi	PAG.	17
Art. 44 Accordi di programma e conferenze di servizi	PAG.	17

TITOLO VI° ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 45 Ordinamento Finanziario	PAG.	17
Art. 46 Criteri e modalità per la concessione dei contributi e di vantaggi economici	PAG.	18
Art. 47 Contratti	PAG.	18
Art. 48 Attività di Revisione	PAG.	18

PARTE TERZA REVISIONE DELLO STATUTO DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 Modifiche dello statuto	PAG.	18
Art. 50 Termine per l'adozione dei regolamenti	PAG.	19
Art. 51 Pubblicità dello statuto	PAG.	19
Art. 52 Entrata in vigore	PAG.	19